

Trasferimento sede

Non deve essere prestata una nuova cauzione di euro 258,00 se il trasferimento avviene nell'ambito della stessa Provincia (viceversa la cauzione deve esser prestata se l'impresa si trasferisce da altra Provincia) e non deve essere versata nuovamente la tassa di concessione governativa¹, nessuna documentazione/SCIA se l'attività esercitata presso la sede/unità locale e/o le persone che la esercitano e/o vi sono preposte non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.

Nessuna documentazione/SCIA in caso di :

- **Sospensione attività**
- **Ripresa attività (a seguito di sospensione)**
Non deve essere versata una nuova cauzione di 258,00 euro, e se l'attività esercitata presso la sede e/o le persone che la esercitano non sono variate. Diversamente occorre presentare una nuova SCIA e seguirne le regole.
- **Cessazione attività**
Nessuna documentazione/SCIA.

I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA mediante compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime) del modello "Mediatori Marittimi" da allegare alla pratica telematica da inviare al Registro Imprese

Svincolo del deposito cauzionale e della polizza assicurativa/bancaria

In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell'esercizio dell'attività.

Se si tratta di polizza assicurativa/bancaria l'interessato può chiedere contestualmente la cancellazione e lo svincolo della polizza.

Se si tratta di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia- Sezione di Tesoreria dello Stato l'interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell'attività di mediazione marittima dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell'avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" ed il "Messaggero").